MODIFICHE ED INTEGRAZIONI ALLA LEGGE 27 FEBBRAIO 1958, N. 119, PER LA PARTE RIGUARDANTE L'AZIENDA DI STATO PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 24

Promozioni ad agente tecnico e agente telefonico di terza e seconda classe

La promozione alla qualifica di agente tecnico di terza classe e di agente telefonico di terza classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito al quale sono ammessi gli impiegati che nella; qualifica inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio, quattro anni di servizio effettivo. La promozione alla qualifica di agente tecnico di seconda classe e di agente telefonico di seconda classe e' conferita, a ruolo aperto, mediante scrutinio per anzianita' congiunta al merito, al quale sono ammessi gli impiegati che nella qualifica immediatamente inferiore dello stesso ruolo abbiano compiuto, alla data dello scrutinio tre anni di servizio effettivo.

Versione in vigore dal 9 marzo 1963, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche ed integrazioni alla legge 27 febbraio 1958, n. 119, per la parte riguardante l'Azienda di Stato per i servizi telefonici
Estremi	Legge 18 febbraio 1963, n. 81
Titolo	II — Ordinamento delle carriere
Capo	V — Carriere ausiliarie
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 1963

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 24 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/modifiche-ed-integrazioni-alla-legge-27-febbraio-1958-n-119-per-la/art-24-promozioni-ad-

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it

agente-tecnico-e-agente-telefonico-di-terza-e-seconda/
versione/0